

**REGOLAMENTO (CE) N. 1670/2006 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 2006****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adatte per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche****(Versione codificata)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adatte per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ⁽³⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) L'articolo 16, del regolamento (CE) n. 1784/2003 dispone che, nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di elaborazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione possono essere adattati a questa situazione speciale. È necessario prevedere tale adattamento per alcune bevande alcoliche per le quali, da un lato, il prezzo dei cereali al momento dell'esportazione non è legato al prezzo dei cereali al momento della fabbricazione e, dall'altro, poiché il prodotto finale risulta da un miscuglio di vari prodotti, è diventato impossibile seguire l'identità dei cereali incorporati nel prodotto finale da esportare, tanto più che tali bevande sono sottoposte a un invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni.
- (3) Le suddette difficoltà si riscontrano in particolare per lo Scotch Whisky, per l'Irish Whiskey e per il whisky spagnolo.
- (4) È opportuno, per quanto possibile, applicare in modo analogo il regime normale delle restituzioni; è quindi opportuno versare una restituzione ai cereali conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di bevande alcoliche che saranno esportati. A tale scopo, occorre applicare ai quantitativi dei suddetti cereali distillati un coefficiente globale e forfettario calcolato in base alle statistiche nazionali fornite dagli Stati membri interessati. La scelta, a tal fine, del rapporto esistente fra i quantitativi totali delle bevande alcoliche di cui trattasi esportati e i quantitativi totali messi in vendita

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I.

▼B

sembra costituire una soluzione semplice ed equa. È opportuno definire le nozioni di «quantitativi totali esportati» e di «quantitativi totali commerciali». Per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, devono essere esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo.

- (5) È necessario prevedere l'adeguamento del coefficiente specialmente per premunirsi contro l'eventualità che i versamenti delle restituzioni servano anche per aumentare in modo anomalo le scorte.
- (6) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede la possibilità di differenziare la restituzione secondo la destinazione; occorre quindi prevedere criteri obiettivi per giungere alla soppressione della restituzione per alcune destinazioni.
- (7) Occorre fissare il giorno che determina il tasso della restituzione applicabile; tale giorno deve essere collegato, in primo luogo, al momento dell'assoggettamento a controllo dei cereali e, in secondo luogo, per i quantitativi distillati, a ciascun periodo fiscale di distillazione. Il versamento della restituzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione attestante che i cereali sono stati distillati; detta dichiarazione deve recare i dati necessari per il calcolo delle restituzioni. Il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione può anche costituire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, secondo criteri enunciati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.
- (8) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è necessario ricevere comunicazione sia dell'avvenuta uscita dei prodotti dalla Comunità, sia, in taluni casi, della loro destinazione; per tale motivo, è d'uopo ricorrere alla definizione d'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, nonché avvalersi delle prove previste dal regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽²⁾.
- (9) Per determinare il coefficiente, è opportuno prevedere l'obbligo di fornire determinate prove relative all'esportazione dei quantitativi di bevande alcoliche. Risulta opportuno disporre che, nel caso di merci che ritornino nel territorio comunitario, si applichi, in presenza delle condizioni particolari previste, l'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativa ai prodotti agricoli ⁽³⁾.
- (10) È opportuno prevedere la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni necessarie.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).



Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla determinazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche contemplate dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e il cui processo obbligatorio di fabbricazione comprende un periodo d'invecchiamento di almeno tre anni.

2. Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione⁽¹⁾ non si applica alle bevande alcoliche di cui al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 2

Possono beneficiare delle restituzioni previste dall'articolo 1 i cereali conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande alcoliche dei codici NC 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 e 2208 30 88, elaborate secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio⁽²⁾.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) «periodo di distillazione determinato», un periodo corrispondente ad un periodo di distillazione concordato tra il beneficiario e le autorità doganali o altre autorità competenti a fini di controllo delle accise (periodo fiscale);
- b) «quantitativi totali esportati», i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione;
- c) «quantitativi totali commercializzati», i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, usciti definitivamente dagli impianti di produzione e di magazzinaggio a fini di vendita per il consumo umano;
- d) «assoggettamento a controllo», il fatto di sottoporre i cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 ad un regime di controllo doganale o ad un regime amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 4

1. I quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati dagli aventi diritto durante un periodo di distillazione determinato e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato e applicabile ad ogni avente diritto interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto medio esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.

Per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo.

⁽¹⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

▼B

Ai fini del calcolo del coefficiente, si tiene conto altresì della variazione delle scorte di una delle bevande alcoliche in oggetto.

Il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali utilizzati.

2. Gli organismi competenti rilevano periodicamente il volume delle esportazioni effettuate e il volume delle scorte.

Articolo 5

Il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è stabilito ogni anno anteriormente al 1° luglio.

Esso si applica dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Il coefficiente in oggetto è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni precedenti quello di determinazione del coefficiente stesso.

Articolo 6

1. Il tasso della restituzione applicabile è quello stabilito dall'articolo 14, primo comma, del regolamento (CE) n. 1043/2003.

▼M1**▼M2**

2. Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione ⁽¹⁾

▼B*Articolo 7*

1. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo esigano, la restituzione viene soppressa per alcune destinazioni.

2. Nel caso in cui la restituzione venga soppressa in applicazione del paragrafo 1 e nel caso in cui essa sia ripristinata, nonché qualora alcuni mercati non siano più ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione in seguito alla conclusione di un atto di adesione o di accordi con paesi terzi, il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene adattato. L'adattamento consiste nell'escludere o nell'includere, a seconda dei casi, nei quantitativi totali esportati, presi in considerazione ai fini del calcolo di detto coefficiente, le quantità esportate a destinazione dei mercati per i quali la restituzione è stata soppressa o ripristinata. Il coefficiente adattato si applica a partire dal primo giorno del periodo fiscale di distillazione successivo alla modifica dell'ammissibilità dei mercati in oggetto.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i cereali possono essere sostituiti dal malto.

In tal caso, il coefficiente di conversione del malto in orzo è di 1,30.

⁽¹⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

▼B

Tuttavia, quando il malto posto sotto controllo è malto verde con un tasso di umidità compreso tra il 43 % e il 47 %, il coefficiente di conversione del malto verde in malto al 7 % di umidità è di 0,57.

Articolo 9

1. L'avente diritto alla restituzione è un distillatore stabilito nella Comunità.
2. Prima dell'inizio di ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore trasmette alle autorità competenti una dichiarazione recante tutti i dati necessari per il calcolo della restituzione all'esportazione, in particolare:
 - a) la designazione dei cereali o del malto secondo la nomenclatura combinata, eventualmente ripartita per partite omogenee;
 - b) il peso netto dei prodotti e il tasso di umidità, separatamente per ciascuna partita di cui alla lettera a);
 - c) la conferma che i prodotti sono conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato;
 - d) il luogo di magazzinaggio e di distillazione dei prodotti.

Durante il periodo fiscale di distillazione, tale dichiarazione può venire attualizzata in funzione dell'andamento del processo di distillazione, onde tener conto dei quantitativi effettivamente distillati in eccesso o in difetto.

3. Dopo ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore presenta alle autorità competenti una dichiarazione (di seguito «dichiarazione di distillazione»), con la quale conferma di aver distillato, durante il periodo di distillazione considerato, i cereali indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, ai fini della fabbricazione di una delle bevande alcoliche in oggetto, e precisa la quantità di prodotti distillati ottenuta. Tale dichiarazione è vidimata dalle autorità preposte al controllo.
4. La restituzione è pagata quando sia fornita la prova che i cereali sono stati sottoposti a controllo e distillati.
5. Il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto dei cereali, se il loro tasso di umidità è pari o inferiore al 15 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 15 % e inferiore o pari al 16 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 16 % e inferiore o pari al 17 %, la diminuzione è del 2 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore al 17 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità che eccede il 15 %.

Per il malto, ad esclusione del malto verde di cui all'articolo 8, si prende in considerazione, ai fini del pagamento, il peso netto qualora il suo tasso di umidità sia pari o inferiore al 7 %. Se il tasso di umidità del malto utilizzato è superiore al 7 % ma inferiore o pari all'8 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità del malto è superiore all'8 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità eccedente il 7 %.

Il metodo comunitario di riferimento per determinare il tasso di umidità dei cereali e del malto destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui al presente regolamento è quello che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

*Articolo 10*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per verificare l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, nonché le disposizioni relative al controllo materiale dei cereali, il processo di distillazione e l'uso del prodotto distillato ottenuto.

Articolo 11

1. I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo, allorché venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti ottenuti abitualmente.
2. Non è concessa alcuna restituzione se i cereali o il malto non sono di qualità sana, leale e mercantile.

Articolo 12

1. La restituzione è versata dallo Stato membro nel quale sono state accettate le dichiarazioni di cui all'articolo 9.
2. Il pagamento è eseguito soltanto previa domanda scritta dell'operatore. A tal fine gli Stati membri possono esigere l'impiego di uno speciale formulario.
3. A pena di decadenza, e salvo in caso di forza maggiore, i documenti necessari per il versamento della restituzione devono essere presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità che procedono al controllo hanno vidimato la dichiarazione di distillazione.
4. Qualora sia fissato un coefficiente adattato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le restituzioni indebitamente versate a partire dalla data di applicazione di tale coefficiente adattato vengono restituite dagli operatori che ne hanno beneficiato.

Articolo 13

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, deve essere fornita la prova che i quantitativi di bevande alcoliche conformi al disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sono stati esportati.
2. Le prove ammesse sono quelle previste dal regolamento (CE) n. 800/1999.
3. Ai fini del presente regolamento, per «esportazione» s'intende:
 - a) l'esportazione ai sensi degli articoli 161 e 162 del regolamento (CEE) n. 2913/92; e
 - e
 - b) le consegne per le destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999.
4. I prodotti posti in un deposito di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999 si considerano esportati. Quando i prodotti sono stati depositati in tali depositi, si applicano, per analogia, le disposizioni degli articoli da 40 a 43 del suddetto regolamento.

Articolo 14

1. Le bevande alcoliche sono contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

▼B

2. La dichiarazione presentata al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione reca:

- a) la designazione delle bevande alcoliche secondo la nomenclatura combinata;
- b) i quantitativi di bevande alcoliche da esportare, espressi in litri di alcole;
- c) la composizione delle bevande alcoliche o un riferimento a tale composizione, che consenta di determinare il tipo di cereali utilizzati;
- d) l'indicazione dello Stato membro produttore.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), se la bevanda alcolica è ottenuta da diversi tipi di cereali e se risulta da un'ulteriore miscela, è sufficiente indicarlo nella dichiarazione.

Articolo 15

1. Affinché un quantitativo di bevanda alcolica possa essere contabilizzato come esportato, le prove di cui all'articolo 13 devono essere presentate alle autorità designate entro sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. Se le prove non hanno potuto essere presentate entro i termini, nonostante la necessaria diligenza da parte dell'esportatore, può essere concessa una proroga non eccedente, globalmente, i sei mesi.

Tuttavia, qualora la prova di avvenuta esportazione venga fornita posteriormente ai termini fissati, in modo che tale esportazione non possa più venire contabilizzata con quelle realizzate nello stesso anno civile, detta esportazione verrà contabilizzata con quelle realizzate nell'anno civile successivo.

Articolo 16

1. Quando si applica il regime di transito comunitario, la circolazione delle bevande di cui all'articolo 13, paragrafo 1, avviene in base alla procedura del transito comunitario esterno.

2. A norma del regolamento (CEE) n. 2913/92, si considera che le bevande alcoliche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento abbiano espletato le formalità doganali di esportazione ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione. Questi prodotti possono essere immessi in libera pratica solo qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione all'esportazione pagata.

Articolo 17

In caso di applicazione dell'articolo 7, va fornita la prova supplementare che le bevande alcoliche in oggetto sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione.

In tal caso, la prova dell'importazione in un paese terzo per il quale è prevista la restituzione è la prova di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 18

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti per l'applicazione del presente regolamento.

2. Prima del 16 luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti:

▼B

- a) quantitativi di cereali e di malto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, distillati durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, distinti secondo la nomenclatura combinata;
 - b) quantitativi di cereali e di malto, distinti secondo la nomenclatura combinata, che hanno formato oggetto del regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo;
 - c) quantitativi di bevande alcoliche di cui all'articolo 2, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, quantitativi esportati e quantitativi commercializzati nello stesso periodo;
 - d) quantitativi di bevande alcoliche ottenute nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, spediti verso i paesi terzi nello stesso periodo;
 - e) quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quantitativi prodotti nello stesso periodo.
3. Anteriormente al 16 ottobre, al 16 gennaio e al 16 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati indicati alle lettere da a) a d) di cui dispongono per i relativi trimestri.
4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati necessari per poter applicare l'adattamento del coefficiente di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18:

- a) il «grain whisky» si considera ottenuto da malto e da cereali;
- b) il «malt whisky» si considera ottenuto esclusivamente da malto;
- c) l'«Irish Whiskey» categoria A si considera ottenuto da malto e da cereali. Il malto entra nella composizione per meno del 30 %;
- d) l'«Irish Whiskey» categoria B si considera ottenuto da orzo e malto, con un minimo del 30 % di malto;
- e) la percentuale dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 14, paragrafo 3, viene stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 2825/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e successive modifiche

Regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione	(GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6)
Regolamento (CE) n. 3098/94 della Commissione	(GU L 328 del 20.12.1994, pag. 12)
Regolamento (CE) n. 1633/2000 della Commissione	(GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29)



ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2825/93	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 13, paragrafi 1 e 2
Articolo 13, paragrafo 3, alinea	Articolo 13, paragrafo 3, alinea
Articolo 13, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 13, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	—
—	Articolo 20
Articolo 21, primo comma	Articolo 21
Articolo 21, secondo comma	—
—	Allegato I
—	Allegato II